

International PhD in Management Innovation, Sustainability and Health Services

REGOLAMENTO

Emanato con DR n.293 del 6 luglio 2012

Art. 1 (Definizione generale del Corso)

1. Il Corso di Perfezionamento Internazionale (PhD) in Management è istituito sulla base di quanto disposto dal Regolamento didattico dei Corsi di perfezionamento della Scuola, emanato con D.D. n. 20 del 16 gennaio 2004 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Corso si propone, in linea con gli *standard* di eccellenza perseguiti dalla Scuola, di fornire un percorso finalizzato alla formazione di laureati destinati a svolgere attività di ricerca in ambito pubblico e privato e a ricoprire impieghi qualificati presso enti pubblici e privati nazionali ed esteri. Il corso è preordinato all'approfondimento dei principali temi di management, insieme agli insegnamenti fondamentali per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo delle Scienze Sociali. Particolare rilievo è attribuito ai temi legati (i) all'economia e alla gestione dei processi innovativi e della competitività delle imprese, delle istituzioni e dei sistemi locali, regionali e nazionali in una prospettiva internazionale, (ii) alle tematiche della sostenibilità, dell'innovazione ambientale, delle energie rinnovabili e della responsabilità sociale d'impresa e (iii) alla gestione dei servizi alla salute e dell'health management. L'obiettivo formativo è perseguito sia mediante un apposito programma didattico sia attraverso la realizzazione, per ciascun allievo, di un progetto di ricerca, destinato a concludersi con un esame finale.
3. Il piano di formazione di cui all'art. 7 prevede un'offerta didattica che comprende corsi fondamentali, avanzati e specialistici nei seguenti raggruppamenti scientifico disciplinari di riferimento:
 - SECS-P01 Economia Politica
 - SECS-P03 Scienza delle Finanze
 - SECS-P05 Statistica Sociale
 - SECS-P07 Economia Aziendale
 - SECS-P08 Economia e Gestione delle Imprese
 - SECS-P09 Finanza Aziendale
 - SECS-P10 Organizzazione Aziendale
 - ING-IND35 Ingegneria Economico-Gestionale
4. Il Corso ha durata di tre anni. Entro un massimo di due anno dalla conclusione del triennio, previo adempimento degli obblighi formativi e il superamento di un apposito esame, la Scuola rilascia, ai sensi dell'art 2 della l. 14 febbraio 1987, n. 41, il Diploma di perfezionamento, a tutti gli effetti equiparato al Dottorato di ricerca e al titolo di PhD.
5. Per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca legate al programma del corso, la Scuola può avvalersi di collaborazioni, definite anche mediante apposite convenzioni e accordi, con Università italiane e straniere, nonché con enti pubblici o privati.

Art. 2 (Organi del Corso)

1. Sono organi del Corso:
 - a) il Collegio dei Docenti
 - b) il Coordinatore

c) il Tutor e il relatore

Art. 3 (Collegio dei docenti)

1. Il Collegio dei docenti è nominato dalla Giunta dell'Istituto su proposta del Coordinatore ed è composto da un numero di docenti non inferiore a cinque, compreso il Coordinatore. Almeno la metà dei componenti deve essere costituita da professori e ricercatori della Scuola.
2. Il Collegio dei docenti definisce gli indirizzi del Corso, sovrintende alla realizzazione del progetto formativo, nomina, su proposta di ciascun allievo al Coordinatore, i Tutor e il relatore e verifica la progressione degli studi e delle attività di ricerca svolte dagli allievi.
3. Il Collegio dei docenti delibera l'ammissione degli allievi agli anni successivi o propone la loro eventuale esclusione dal Corso.
4. Il Collegio dei docenti dura in carica tre anni. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di servizio.
5. Il Collegio dei docenti si riunisce ogni qualvolta il Coordinatore o un terzo dei suoi componenti lo ritenga necessario. In ogni caso, il Collegio dei Docenti si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Coordinatore, per:
 - valutare il generale andamento del corso;
 - definire la programmazione didattica e nominare, per ciascun allievo, un tutor;
 - approvare il programma di studi degli allievi e le relazioni sull'attività svolta dai medesimi;
 - approvare la relazione annuale da trasmettere al Nucleo di valutazione;
 - decidere le modalità di attivazione di nuovi cicli del Corso.

Art. 4 (Coordinatore del Corso)

1. Il Coordinatore del Corso è nominato dalla Giunta dell'Istituto tra i docenti dell'Istituto stesso; dura in carica tre anni e può essere rinnovato.
2. Il Coordinatore ha la responsabilità della gestione didattica, scientifica e organizzativa del Corso, presiede il Collegio dei Docenti, svolge le funzioni amministrative di propria competenza e informa periodicamente la Giunta dell'Istituto sulle attività del Corso.
3. Il Coordinatore, sentito il Collegio dei Docenti, programma le attività didattiche e può proporre revisioni del progetto formativo, da approvare secondo le modalità fissate nell'art. 7 del Regolamento didattico dei Corsi di Perfezionamento.
4. Entro il mese di marzo, il Coordinatore, sentito il Collegio dei Docenti, presenta alla Giunta dell'Istituto ed al Nucleo di valutazione una relazione sull'andamento del Corso e sul raggiungimento degli obiettivi contenuti nel progetto formativo.
5. Il Coordinatore, sentito il Collegio dei Docenti, propone al Rettore della Scuola la composizione delle commissioni per i concorsi di ammissione e per l'esame finale.
6. Tutte le autorizzazioni alle attività che comportano spese a carico dei capitoli di bilancio relativi al corso di Perfezionamento in Management competono al Coordinatore.
7. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Coordinatore sono svolte dal vice-coordinatore, nominato dal Collegio dei docenti.

Art. 5 (Tutor e Relatore)

1. Entro due mesi dall'inizio di ciascun ciclo il Collegio dei Docenti nomina, per ciascun allievo, un Tutor, d'intesa con l'allievo stesso.
2. Il Tutor indirizza e segue con assiduità il percorso formativo dell'allievo, ne controfirma per approvazione le relazioni annuali sull'attività svolta, le richieste ai sensi del presente Regolamento nonché l'output scientifico che verrà presentato ai fini del conseguimento del titolo.
3. Il Tutor può essere sostituito con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente

articolo, su iniziativa del Coordinatore, sentito l'allievo, o su richiesta motivata di quest'ultimo.

4. Entro i primi due anni di Corso il Collegio, su suggerimento dell'allievo, deve nominare il Relatore della tesi.
5. Il Relatore segue l'allievo, insieme al Tutor, nella realizzazione del progetto di ricerca e nella impostazione e sviluppo della tesi.

Art. 6 (Ammissione al Corso)

1. L'ammissione al Corso può avvenire mediante procedure di selezione differenziate in base alla nazionalità dei candidati:
 - per i cittadini appartenenti all'Unione Europea la selezione è effettuata mediante la valutazione dei titoli scientifico-professionali degli aspiranti, eventualmente integrata dalla presentazione di un progetto di ricerca e da un colloquio;
 - per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea l'ammissione al Corso avviene mediante concorso per titoli.
2. L'accesso è limitato a coloro che non hanno raggiunto i 35 anni di età alla data di scadenza della domanda, tranne casi eccezionali da valutare volta per volta dalla Commissione Giudicatrice sulla base dell'esperienza maturata dal candidato.
3. Il bando di concorso per l'ammissione è pubblicato, di norma, entro il 15 marzo dell'anno solare di attivazione del ciclo.
4. Le prove di esame sono completate entro il mese di luglio dell'anno solare di attivazione del Corso.
5. I corsi hanno inizio nei mesi di settembre od ottobre e sono articolati in tre moduli: il primo, da ottobre a dicembre, il secondo da gennaio a luglio, e il terzo da settembre a dicembre.
6. Possono essere ammessi candidati iscritti presso un corso di dottorato di un'altra Università Italiana o straniera (nell'ambito dei posti messi a concorso). Tali candidati devono presentare documentazione circa i corsi frequentati e gli esami sostenuti all'interno del programma di dottorato ai fini dell'ammissione al Corso. Il Collegio dei docenti può decidere di ammettere tali studenti ad anni successivi al primo. I candidati dovranno comunque partecipare al concorso bandito dalla Scuola ed in caso di ammissione rinunciare eventualmente al posto presso l'altra Università, ai sensi dell'art. 14, c.3 del Regolamento didattico dei Corsi di Perfezionamento.
7. Per l'ammissione alle prove concorsuali sarà necessario aver conseguito la laurea magistrale o titolo equipollente. E' prevista, limitatamente al concorso per candidati UE, l'ammissione di candidati che non abbiano ancora conseguito il titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso, a condizione che lo stesso venga conseguito entro una data che sarà indicata dal bando e comunque entro la data di inizio dei corsi.

Art. 7 (Piano di formazione)

1. Gli allievi sono tenuti a seguire l'attività didattica e scientifica come disposto dal progetto formativo del Corso. Le attività didattiche sono volte a:
 - fornire strumentazioni metodologiche per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo del management, e più in generale delle Scienze Sociali;
 - fornire approfondimenti teorici in linea con lo stato dell'arte delle discipline economico-manageriali e sulle grandi tematiche di ricerca indicate nel Corso, soprattutto in un'ottica interdisciplinare;
 - fornire insegnamenti specialistici, oltre a quelli generali, definiti anche in funzione degli interessi degli allievi, nell'ambito di un'offerta a carattere fortemente multi-ed inter-disciplinare;

- offrire momenti di approfondimento qualificato sulle problematiche rilevanti per il corso, principalmente attraverso cicli seminariati tenuti da esponenti del mondo della ricerca scientifica, delle imprese e delle istituzioni.
2. L'attività didattica è concentrata – ma non si esaurisce - nei primi tre semestri/moduli di corso, ed è affiancata dall'attività di ricerca che l'allievo svolge ai fini della realizzazione dell'elaborato finale (di cui all'art. 15). Più precisamente, i primi tre semestri del corso sono dedicati alla didattica, mentre i rimanenti tre semestri (più l'eventuale anno aggiuntivo), sono dedicati all'attività di ricerca e alla redazione dell'elaborato finale. Gli allievi sono obbligati alla frequenza dei corsi classificati come "obbligatori" almeno nella percentuale minima di presenze di cui al successivo comma 3. La frequenza ai corsi sarà rilevata per mezzo della apposizione delle firme da parte degli allievi sul registro presenze d'aula. La maggior parte dei corsi specialistici del terzo semestre ha natura facoltativa e la partecipazione ad essi viene definita in relazione al progetto di ricerca di ogni singolo allievo. Tali aspetti sono contenuti nel piano di formazione che ogni allievo predispone in accordo con il proprio Tutor.
 3. Al fine di consentire la verifica periodica del profitto e dei progressi didattico-scientifici, gli allievi perfezionandi sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi:
 - all'inizio di ogni anno di corso, presentare un programma sintetico delle attività da svolgere, che il Coordinatore, sentito il tutore, trasmetterà alle Strutture amministrative competenti (cf. comma 3);
 - con riferimento ai primi due moduli di corso obbligatori, ciascun allievo è obbligato a partecipare almeno al 70% delle lezioni tenute. Se tale quota di partecipazione non viene raggiunto, e in assenza di giustificato motivo, l'allievo sarà costretto a ripetere il corso;
 - al termine di ciascun corso, gli allievi sono chiamati a effettuare una prova di idoneità al superamento del corso. La modalità di effettuazione di tale prova viene comunicata dal responsabile del corso in occasione della prima lezione e riguarderà i temi trattati nel corso delle docenze. Il responsabile del corso provvederà quindi a fornire giudizi relativamente all'esito della prova, e al coinvolgimento e interesse dimostrati dell'allievo durante il corso. In caso di mancato superamento l'allievo è chiamato a ripetere il corso, così come specificato al successivo comma 5;
 - durante il PhD meeting che verrà organizzato ogni anno, tutti gli allievi saranno invitati a presentare pubblicamente lo stato dell'arte del loro percorso di ricerca; sarà cura del Collegio dei Docenti tenere traccia della qualità di tali presentazioni in modo da disporre di un ulteriore elemento di valutazione del percorso di studio di ogni allievo, unitamente all'esito dei singoli corsi seguiti;
 - gli allievi sono infine obbligati a tenere, nel corso del secondo o terzo anno un seminario sul proprio tema di ricerca avendo particolare riguardo alle tematiche interdisciplinari. Di questo seminario, così come delle presentazioni ai PhD meeting, verrà conservata traccia formale in modo da fornire input alla Commissione di valutazione dell'esame finale di cui al successivo art. 15.
 4. Ogni docente responsabile di un corso dovrà comunicare al Coordinatore, alla fine del corso stesso, l'esito positivo o negativo relativo alla frequenza di ogni studente. La sua valutazione terrà conto della quantità e qualità della frequenza ai corsi, nonché del risultato delle prove di valutazione. In caso di esito negativo, sarà richiesto agli studenti di ripetere il corso.
 5. Agli allievi è consentito modificare il proprio progetto di ricerca entro la fine del secondo anno di corso. La proposta di modifica, elaborata con la supervisione del Tutor, dovrà essere approvata dal Coordinatore.
 6. Gli allievi possono partecipare a progetti di ricerca in corso presso l'Istituto di Management se strettamente coerenti con il progetto di ricerca sviluppato. La partecipazione a tali attività è incentivata in quanto considerata qualificante del percorso e capace di fornire informazioni ed esperienze in grado di accrescere il valore della

ricerca e le competenze degli allievi. Tale partecipazione non deve comunque essere in contrasto con la frequenza e la partecipazione ai corsi.

Art. 8 (Formazione linguistica)

Ai fini del conseguimento del titolo, è consigliata, ma non obbligatoria la frequenza di un corso di lingua straniera diversa dall'inglese.

Agli allievi stranieri che non posseggano una sufficiente padronanza della lingua italiana è consigliato seguire un corso intensivo di italiano durante il triennio del Corso.

Art. 9 (Contributi e servizi)

1. Gli allievi ammessi con borsa di studio al Corso usufruiscono gratuitamente dei servizi di mensa presso la Scuola per il triennio di durata del corso, ad esclusione dei periodi di vacanza previsti dal calendario accademico della Scuola. Ad essi viene corrisposto mensilmente un contributo monetario, il cui importo è fissato ed erogato dai competenti organi della Scuola. La Scuola provvede alla copertura assicurativa degli allievi del corso durante lo svolgimento di attività istituzionali.
2. È consentito agli allievi di fruire, nel corso degli studi, di eventuali borse di studio fuori sede, sia in Italia che all'estero, messe a disposizione da altri Enti, o dalla Scuola in conformità alla Legge n. 398 del 30/11/89. In tal caso all'allievo non verrà corrisposto, da parte della Scuola, il contributo aggiuntivo per soggiorni fuori sede.
3. Gli allievi del PhD in Management sono automaticamente aggregati all'Istituto di Management.
4. Nei limiti delle disponibilità strutturali e logistiche, agli allievi sarà data la possibilità di fruire di locali e strutture ad essi riservati al fine di condurre in modo adeguato la propria attività di studio e di ricerca all'interno della Scuola.
5. Agli allievi del corso viene garantito l'uso della biblioteca e dei laboratori informatici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente presso la Scuola Superiore Sant'Anna.
6. Il Coordinatore può autorizzare la partecipazione degli allievi ad attività di studio e di ricerca fuori dalla sede della Scuola, tenuto conto del parere del Tutor.
7. I contributi ed i servizi previsti nel presente articolo vengono mantenuti dagli allievi per i tre anni di durata del corso di perfezionamento. Gli allievi perfezionandi che, terminato il terzo anno di corso, devono ancora sostenere l'esame finale, previa apposita richiesta agli organi competenti della Scuola, possono usufruire della biblioteca, dei laboratori e del servizio di mensa gratuito fino al conseguimento del titolo e comunque non oltre un anno dalla conclusione del triennio.

Art. 10 (Soggiorni fuori sede)

1. È compito della Scuola creare rapporti nazionali ed internazionali con università, istituzioni scientifiche, laboratori di ricerca o enti pubblici e privati in modo che ogni allievo, nel corso del triennio, abbia la possibilità di trascorrere un periodo di formazione e ricerca all'estero.
2. Il soggiorno all'estero, da svolgersi preferibilmente nel corso del secondo o del terzo anno, per un periodo complessivo compreso fra i sei e i dodici mesi, viene fortemente consigliato ed è considerato un elemento qualificante anche ai fini della valutazione finale. Le domande per i soggiorni fuori sede e per i relativi contributi vanno indirizzate al Coordinatore del corso, entro la fine di febbraio di ogni anno, per una opportuna assegnazione delle risorse disponibili, devono essere controfirmate dal Tutor e devono contenere il programma scientifico del soggiorno richiesto. Il Coordinatore del corso, previo parere del Tutor e a seguito di Delibera del Collegio Docenti, può autorizzare soggiorni di maggiore durata o consentire, se adeguatamente motivato, il frazionamento del periodo di soggiorno obbligatorio per il conseguimento del titolo.

3. Il Coordinatore, dietro richiesta dell'allievo e sentito il Tutor, può anche autorizzare soggiorni brevi per specifiche necessità legate al progetto di ricerca, da valutare di volta in volta.
4. Sono altresì previsti contributi per la partecipazione a Summer School e ad analoghe attività formative e scientifiche, nonché la partecipazione a convegni nel caso in cui i perfezionandi presentino interventi scritti, approvati dal Coordinatore. Tali contributi sono determinati sulla base della normativa vigente alla Scuola in materia e delle disponibilità economico-finanziarie. In tutti i casi precedenti è auspicato che singoli docenti possano finanziare con propri fondi di ricerca, gli allievi con i quali collaborano.

Art. 11 (Attività didattica dei perfezionandi)

Il Coordinatore e il Tutor possono autorizzare gli allievi a svolgere attività didattica, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 8 della Legge 210/98, per periodi di tempo limitati, salvo diversa determinazione del Collegio dei docenti. Tali attività non devono incidere negativamente sul regolare andamento delle attività di formazione e ricerca di ogni allievo.

Art. 12 (Altre attività lavorative ed altri redditi)

1. Gli allievi, previo parere favorevole del Tutor e del Coordinatore, possono svolgere attività di collaborazione coerenti con lo sviluppo della propria ricerca e ad essa funzionali, indicandone la durata, la tipologia ed eventuali retribuzioni. Con e stesse modalità, possono essere autorizzati a svolgere attività di tipo professionale, volte all'acquisizione di risorse aggiuntive per il proprio sostentamento, purché non pregiudichino l'effettiva continuazione dell'attività di ricerca e l'assolvimento degli obblighi didattici.
2. Resta fermo che incarichi di lavoro dipendente, anche a tempo pieno, possono essere autorizzati solo nell'ultimo anno di corso e solo se ritenuti compatibili con le attività di ricerca in corso.

Art. 13 (Dottorandi provenienti da altre istituzioni)

1. Il Collegio dei docenti, su proposta del Coordinatore, può ammettere dottorandi provenienti da altre istituzioni italiane e straniere a frequentare uno o più moduli, anche gratuitamente. A tali dottorandi può comunque essere richiesto il pagamento di un contributo stabilito dal Coordinatore.
2. I dottorandi di cui al presente articolo sono ammessi a fruire dei servizi della Scuola secondo le condizioni stabilite negli eventuali accordi di scambio convenzionali esistenti. La copertura assicurativa deve essere fornita dalle istituzioni di provenienza.

Art. 14 (Esclusioni)

1. L'esclusione di un allievo dal Corso avviene con decreto del Rettore della Scuola su proposta motivata del Collegio dei docenti, e comporta la decadenza immediata dalla borsa.
2. L'esclusione può essere deliberata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
 - a) qualora a seguito di inadempimenti ai propri obblighi didattici e nonostante il formale richiamo da parte del Coordinatore l'allievo rimanga inadempiente ai propri doveri;
 - b) qualora il Collegio dei Docenti ritenga, in sede di valutazione della relazione annuale, insufficiente il profitto dell'allievo;
 - c) nelle altre ipotesi previste dal Regolamento generale dei Corsi di Perfezionamento.

Art. 15 (Esame finale)

1. Gli allievi, al termine del triennio, devono sostenere un esame finale per il conseguimento del Diploma di Perfezionamento, a tutti gli effetti equiparato al Dottorato di ricerca o PhD. Per essere ammessi all'esame gli allievi devono aver ottemperato agli obblighi di studio stabiliti dal presente regolamento e aver presentato una formale richiesta al Collegio Docenti, corredata dall'elaborato finale, controfirmato dal Tutor e dal Relatore che attestino la validità dell'elaborato e l'idoneità alla discussione finale.
2. L'esame finale consiste nella discussione dell'elaborato da parte del candidato, preceduta da un commento al lavoro svolto da parte di un componente della Commissione, ad esclusione del Tutor e del Relatore. L'elaborato finale può essere costituito sia da una monografia, sia da tre saggi di contenuto originale di elevato livello scientifico. L'elaborato deve essere consegnato alle Strutture amministrative competenti in due copie cartacee controfirmate da Tutor, Relatore e una in formato digitale. Il Diploma di Perfezionamento non può essere conseguito dopo un massimo di due anni dal termine del triennio. Nel caso della presentazione di tre saggi, è consentito che in due di essi il candidato non sia l'unico autore. Deve comunque essere ben evidente e dimostrabile il rilevante contributo del candidato alla redazione dei lavori nei quali non figuri come unico autore. E' inoltre ammissibile che uno o più dei tre saggi siano stati pubblicati o presentati per la pubblicazione anche prima della discussione finale ma comunque durante il triennio di corso. Nel caso della presentazione di tre saggi, il candidato dovrà presentare una breve relazione scritta illustrando il necessario collegamento tra i tre saggi e il percorso di ricerca triennale compiuto. La Commissione giudicatrice è composta da un minimo di tre componenti, e la maggioranza deve essere composta da docenti esterni. Di norma, saranno organizzate tre sessioni per l'esame finale ogni anno.
3. L'elaborato finale sarà preferibilmente redatto in lingua inglese, ma può essere redatto anche in italiano.
4. Il Coordinatore, valutata positivamente la domanda di ammissione all'esame finale, propone i membri della Commissione. La Commissione, di cui possono fare parte il Tutor e il Relatore, viene nominata dal Rettore della Scuola.
5. La Commissione dell'esame finale è chiamata a esprimere la propria valutazione sulla base dei contenuti dell'elaborato finale e della sua discussione, tenendo conto anche del percorso effettuato nel triennio di lezioni e dei verbali dei seminari annuali sullo stato di avanzamento delle ricerche di cui al precedente art. 7, comma 3. La Commissione esprime la propria valutazione in centesimi e con un giudizio sintetico sull'elaborato e sulla discussione. Per assegnare la lode è necessaria l'unanimità.
6. Gli esami di Diploma sono pubblici. La Commissione può anche esprimere parere negativo al conferimento del titolo o comunque rinviare il giudizio ad un ulteriore esame dell'elaborato, rivisto secondo le indicazioni della Commissione stessa.
7. Una copia dell'elaborato verrà depositata presso la biblioteca della Scuola, che ne deve assicurare la pubblica consultazione.
8. I Diplomi di Perfezionamento vengono rilasciati dopo il superamento dell'esame finale e sono conferiti dal Rettore in occasione della cerimonia di inaugurazione dei corsi.

Art. 16 (Entrata in vigore e modifiche)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale della Scuola.
2. Modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Collegio dei docenti ed approvate dalla Giunta dell'Istituto e dal Senato accademico ed emanate con decreto del Rettore.